

DECRETO MINISTERIALE 10/02/14 pubblicato sulla G.U. 07/03/14 - NUOVI LIBRETTI PER LA CLIMATIZZAZIONE E NUOVI RAPPORTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

INFORMAZIONI e NEWS

Inviato da : ADMIN

Posted on : 11/3/2014 13:40:00

Il D.M. 10/02/2014 reca i nuovi format di "Libretto di impianto" per tutti gli impianti termici di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria e di "Rapporto di efficienza energetica", entrambi applicabili dal 01/06/2014. Il nuovo Libretto di impianto si applica a tutti gli impianti per la climatizzazione, anche estiva, e per la produzione di acqua calda sanitaria. Il nuovo Rapporto di efficienza energetica andrà compilato in occasione degli interventi di controllo e manutenzione. Regione Lombardia, come previsto dalla D.G.R. 1118 del 20 dicembre 2013 "Aggiornamento delle disposizioni per l'esercizio, il controllo e le ispezioni degli impianti termici" (punto 9 c. 8 e punto 14 c. 5), approverà a breve con provvedimento dirigenziale i nuovi modelli. Fino a tale data restano in vigore i modelli adottati con D.D.U.O. n. 6260 del 13 luglio 2013.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 07/03/2014, n. 55 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/02/2014, che reca in allegato i format: del nuovo Libretto di impianto per gli impianti termici per la climatizzazione e la produzione dell'acqua calda sanitaria, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 74/2013; del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.P.R. 74/2013. I nuovi format pubblicati, sostituiscono gli Allegati I e II del D.M. 17/03/2003 (Libretto di impianto e Libretto di centrale, che a loro volta costituiscono gli Allegati F e G del D.P.R.: 412/1993) e gli Allegati F e G del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192 (Rapporti di controllo di efficienza energetica).

Libretto di impianto

Il decreto rende operative le disposizioni del comma 5, dell'art. 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 74, il quale stabilisce che gli impianti termici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". A partire dal 01/06/2014, tutti gli impianti termici devono essere dotati del Libretto in conformità all'Allegato I del D.M. 10/02/2014 in oggetto. Quindi il format del nuovo Libretto si applica sia ai tradizionali impianti termici adibiti al riscaldamento degli ambienti (in sostituzione del Libretto di impianto e di centrale), sia agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva come i condizionatori d'aria. Esso inoltre si applica agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti.

Rapporto di efficienza energetica

Il decreto rende operative le disposizioni dell'art. 8, comma 5, le quali stabiliscono che al termine delle operazioni, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico "Rapporto di controllo di efficienza energetica", nelle forme indicate all'Allegato A del medesimo D.P.R. n. 74/2013, (nel seguito "Rapporti"). I nuovi Rapporti da compilare a partire sempre dal 01/06/2014. I suddetti Rapporti devono essere compilati, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, su: impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW; impianti termici di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.

In particolare:

Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1 per Gruppi termici;

Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 2 per Gruppo frigo;

Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 3 per scambiatori di calore;

Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 4 per Cogeneratori.

I suddetti Rapporti non si applicano agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al D. Leg.vo 03/11/2011, n. 28, ferma restando la compilazione del Libretto.

Utilizzo dei nuovi format, aggiornamenti

I format del Libretto e dei Rapporti sono disponibili in allegato al decreto, e devono essere inseriti nel Catasto territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione deve predisporre ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 74/2013 (ad oggi risulta operativo allo scrivente solo il catasto della Regione Lombardia). Le integrazioni al Libretto possono, eventualmente, essere fatte dalle Regioni o dalle Province autonome sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del Libretto a cui afferiscono.

Anche le associazioni di categoria degli operatori termoidraulici o di altri operatori del settore possono rendere disponibili i suddetti format senza alcuna modifica o integrazione, salvo l'apposizione del logo delle associazioni. È il responsabile dell'impianto che deve compilare e aggiornare le schede del Libretto pertinenti alla sua tipologia dell'impianto termico. Si ricorda che il responsabile dell'impianto termico è: Occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;

l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche". Le sue responsabilità le può delegare ad un terzo (cosiddetto "terzo responsabile)

Il Libretto deve essere aggiornato nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, deve essere conservato per almeno 5 anni nel caso di dismissione dall'impianto a cura del responsabile dell'impianto e deve essere sempre disponibile in forma cartacea in sede di ispezione da parte dell'Autorità competente, anche se sia stato compilato in modalità elettronica.

I vecchi "Libretto di centrale" e "Libretto di impianto", degli impianti esistenti alla data del 01/06/2014, conformi al D.M. 17/03/2003, devono essere allegati al nuovo Libretto.

Il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) metterà a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse al fine di facilitare e uniformare la compilazione del nuovo Libretto e dei nuovi Rapporti di controllo di efficienza energetica.

Regione Lombardia, come previsto dalla D.G.R. 1118 del 20 dicembre 2013 "Aggiornamento delle disposizioni per l'esercizio, il controllo e le ispezioni degli impianti termici" (punto 9 c. 8 e punto 14 c. 5), approverà a breve con provvedimento dirigenziale i nuovi modelli. Fino a tale data restano in vigore i modelli adottati con D.D.U.O. n. 6260 del 13 luglio 2013.

[DOCIO260 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI EFFICIENZA ENERGETICA](#)

[DOCIO263 - LIBRETTO PER LA CLIMATIZZAZIONE - ALLEGATO I](#)

[DOCIO264 - RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 GRUPPI TERMICI - ALLEGATO II](#)

[DOCIO265 - RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 2 GRUPPI FRIGO - ALLEGATO III](#)

[DOCIO266 - RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 3 SCAMBIATORI - ALLEGATO IV](#)

[DOCIO267 - RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 4 COGENERAZIONE - ALLEGATO V](#)